

Allegato 2 – Definizione di nuove esenzioni dal pagamento del ticket per le prestazioni di specialistica ambulatoriale

Parte 1 – Definizione dell'esenzione ticket "E10" per i lavoratori residenti in Provincia di Bolzano colpiti dalla crisi economica che sono in cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga a causa dell'emergenza sanitaria Covid19.

Nell'ambito del quadro di interventi volti a favorire i lavoratori in difficoltà a causa della crisi sanitaria legata al Covid19, si dispone che abbiano diritto all'esenzione ticket per reddito codice "E10", relativamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e convenzionate ubicate in Provincia autonoma di Bolzano, i lavoratori residenti e i loro familiari a carico in Provincia di Bolzano, che al momento della prescrizione della prestazione risultino essere in cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga e che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, corrispondente ai massimali mensili previsti dalla Legge 427/1980 e fissati annualmente dall'INPS con propria circolare; il reddito da considerare è quello individuale dell'anno in corso. Gli interventi indicati nella presente Parte 1 hanno scadenza al 31 dicembre 2021; entro tale data verrà effettuata una verifica sugli effetti dei provvedimenti, ai fini di una valutazione ed eventuale riproposizione degli stessi.

Modalità di applicazione e condizioni per usufruire dell'esenzione

In via preliminare occorre precisare che, ai sensi della normativa vigente, sono da intendersi "**familiari a carico**" i componenti del nucleo familiare non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali e cioè:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati anche se non conviventi e residenti all'estero con reddito non superiore a € 2.840,51 senza limiti di età e quelli con reddito non superiore a € 4.000,00 fino a 24 anni di età.
- altri familiari conviventi a carico:
 - a) il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
 - b) i discendenti dei figli;
 - c) i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
 - d) i genitori adottivi;
 - e) i generi e le nuore;
 - f) il suocero e la suocera;
 - g) i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

Al fine di fruire dell'esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, **i soli cittadini residenti in Provincia di Bolzano e i loro familiari a carico**, negli sportelli del distretto sanitario, dovranno autocertificare di essere **in CASSA INTEGRAZIONE** ordinaria, straordinaria o in deroga e di percepire una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, che non supera i limiti di reddito mensili previsti dalla legge 427/1980 e fissati ogni anno dall'INPS e sotto indicati. L'Azienda sanitaria predispone il modulo necessario per fornire l'autocertificazione che dovrà poi ricevere dal cittadino.

I requisiti per fruire dell'esenzione devono essere posseduti al momento della prescrizione medica e il codice esenzione deve comparire sulla ricetta. La dichiarazione ha validità dalla data di presentazione fino a 31 dicembre 2021 oppure, se antecedente, fino al momento in cui si modifica la condizione che ha dato diritto all'esenzione stessa: in questo caso resta l'obbligo di comunicazione all'Azienda sanitaria della decadenza del diritto.

Per calcolare se si rientra nel tetto massimo di reddito previsto e quindi se spetta il diritto all'esenzione vanno sommate:

1. la retribuzione mensile che l'azienda corrisponde al lavoratore per le ore lavorate;
2. l'integrazione salariale percepita (Cassa integrazione guadagni straordinaria, ordinaria normale, ordinaria in deroga e contratto di solidarietà per le ore non lavorate a causa della crisi).

Dal 10/02/2020 (circolare INPS nr. 20 /2020) la somma del reddito da lavoro più l'integrazione salariale non deve superare:

- € 998,18 (lorde) per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile inferiore o uguale a € 2.159,48 lordi;
- € 1.199,72 (lorde) per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile superiore a € 2.159,48 lordi.

Parte 2 – Definizione dell'esenzione ticket “E11” per i soggetti residenti in Provincia di Bolzano nella con più di 65 anni e con reddito familiare non inferiore a 36.151,98 euro e non superiore a 40.000 euro

Le modalità di applicazione sono le stesse previste per l'utilizzo del codice di esenzione “E01 - Soggetti con meno di 6 anni o con più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni)” e alle quali si rimanda (autodichiarazione, rinnovo, ecc.).

Possono beneficiare dell'esenzione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale i cittadini residenti in Provincia di Bolzano con età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito annuale lordo complessivo non superiore a 40.000 euro. Tale esenzione ha validità fino ad eventuale variazione dello stato di diritto. Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo del nucleo familiare (somma dei redditi dei singoli membri del nucleo), riferito all'anno precedente. Nello specifico il reddito complessivo da considerare è quello che risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi per la quale è scaduto il termine di presentazione ovvero che risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, che sia successiva al termine già scaduto nell'anno solare trascorso e che, al contempo, sia stata presentata prima della scadenza del termine per l'anno in corso.

La richiesta dell'agevolazione viene effettuata tramite una autodichiarazione, il cui modulo viene predisposto dall'Azienda sanitaria.

Parte 3 – Definizione dell'esenzione ticket “E12” per i soggetti residenti in Provincia di Bolzano di età fino a 14 anni non compiuti indipendentemente dal reddito familiare

Riguarda tutti i minori di 14 anni non compiuti residenti in Provincia di Bolzano indipendentemente dal reddito familiare.

Le modalità di applicazione sono le stesse che erano state previste per l'utilizzo del codice di esenzione “E21 - Soggetti di età tra i 6 e i 14 anni non compiuti con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1862 del 27 maggio 2002, e successive modifiche)” e alle quali si rimanda (autodichiarazione, rinnovo, ecc.).

Venendo introdotto il nuovo codice esenzione “E12”, prescrivibile a tutti i cittadini minori di 14 anni indipendentemente dal reddito familiare, a far data dal 14/07/2020 viene chiuso il codice esenzione “E21 - Soggetti di età tra i 6 e i 14 anni non compiuti con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ai sensi della

deliberazione della Giunta Provinciale n. 1862 del 27 maggio 2002, e successive modifiche)” il quale non potrà più essere utilizzato in fase di prescrizione.

Inoltre, alla luce di quanto sopra-esposto il vigente codice esenzione *“E22 Figli a carico (ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1862 del 27 maggio 2002, e successive modifiche)”*, potrà essere prescritto esclusivamente per i figli a carico a partire dai 14 anni, indipendentemente dal reddito familiare, poiché fino a 13 anni compiuti dovrà essere utilizzato il nuovo codice esenzione E12.

Si precisa che, qualora un utente abbia diritto sia al codice esenzione *“E01 Soggetti con meno di 6 anni o con più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8, comma 16, della L. n. 537/1993, e successive modifiche ed integrazioni)”* sia al nuovo codice esenzione *“E12 soggetti di età fino a 14 anni non compiuti indipendentemente dal reddito familiare”*, il prescrittore dovrà apporre sull’impegnativa il codice esenzione previsto a livello nazionale *“E01”*.
